



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Telefono 0746 / 80429

Fax 0746 / 80411

www.comune.accumoli.ri.it - mail: comune@comune.accumoli.ri.it - pec: comune.accumoli@pec.it

Area I - AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 01 del 03/07/2018

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.11/2013 del Registro del COMANDO STAZIONE C.F.S. di AMATRICE (RI) .	
		(nato a _____ il _____)
	TRASGRESSORE	Residente a _____ Codice Fiscale: _____
	OBBLIGATO IN SOLIDO	Assente.

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO che in data 14/04/2013 alle ore 09:30 "... nella località "Casa Cantoniera" del Comune di Accumoli, sottoposta a vincolo idrogeologico e Legge 394/91", personale del C.F.S. - COMANDO STAZIONE di AMATRICE (RI) accertava che "... il rubricato nella località predetta, in area di proprietà demaniale ubicata in destra idraulica del Fiume Tronto, aveva effettuato uno sbancamento di terreno, con l'utilizzo di mezzi meccanici (Pala Cingolata) in area boscata e relativa estirpazione-sradicamento delle piante presenti, specie ontano, salice e ciliegio selvatico. I lavori hanno interessato una superficie ricadente sul Comune di Accumoli pari a mq 2620, in detta superficie sono state estirpate n.28 ceppaie, la profondità dello scavo varia da pochi centimetri a circa un metro, calcolando un'altezza media di circa 25 cm, tutto il materiale terroso e lapideo scavato è stato depositato a circa 5 mt dal corso d'acqua suddetto ...";

PREMESSO che a seguito dell'accertamento sopraindicato veniva elevato il S.P.V. indicato in oggetto, per la violazione "... dell'art.131, art.17 del Regolamento Regionale della Regione Lazio n.07/2005, R.D. 3267/23 e D.G.R. n.6215/1996, sanzionato dall'art.84 comma 1 lettera b), art.84 comma 2 della Legge Regionale del Lazio n.39/2002 e art.134 comma 1 lettera b) del R.R. 7/2005 ...";

PREMESSO che la NOTIFICA del S.P.V. a carico del rubricato/trasgressore è stata effettuata a mezzo del Servizio Postale in data 20/06/2013, mediante recapito di RACCOMANDATA AG consegnata in mani del rubricato trasgressore, come da apposita sottoscrizione sulla ricevuta di ritorno;

PREMESSO che con nota Prot. n.1.184 Pos. 08.01.04 del 02/07/2013 il COMANDO STAZIONE C.F.S. di AMATRICE, trasmetteva al Sindaco del Comune di Accumoli per opportuna conoscenza (Prot. Com.le n.2660 del 08/07/2013), copia del S.P.V. di cui sopra;

DATO ATTO che relativamente al sommario processo verbale di cui trattasi, non risultano presentate da parte del trasgressore né memorie né scritti difensivi, ma solamente una richiesta di AUDIZIONE PERSONALE (Prot. Com.le n.2791 del 16/07/2013);

VISTO il RAPPORTO di MANCATO PAGAMENTO (Prot. CFS n.14728 del 06/12/2013), presentato dal C.F.S. - COMANDO PROVINCIALE di RIETI e acquisito al Protocollo Generale del Comune di Accumoli in data 10/12/2013 con n.4848;

DATO ATTO che il trasgressore non si è avvalso della facoltà prevista dalla legge, di procedere all'estinzione della sanzione amministrativa mediante effettuazione del pagamento della stessa in forma ridotta;

VISTO il VERBALE di AUDIZIONE PERSONALE del sig. _____ (Prot. Com.le n.3819/2018), redatto in data 23/04/2018;

DATO ATTO che durante l'AUDIZIONE PERSONALE il sig. _____ ha presentato alcuni documenti inerenti il presente procedimento amministrativo, ed in particolare:

- NULLA OSTA al TAGLIO, sulla particella 336 del Foglio 3 del N.C.T. del COMUNE di ACCUMOLI, rilasciato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in data 18/10/2011 (Prot. n.0011487/11 – Pos. UT-RAU-FRST60/11);

- PARERE FAVOREVOLE per l'effettuazione di lavori di "Eliminazione di arbusti e pulizia perimetrale della particella n.336 del Foglio 3 del N.C.T. del COMUNE di ACCUMOLI, rilasciato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in data 09/02/2012 (Prot. n.0001520/12 – Pos. BP-PAS-GEPA030);

- DECRETO di ARCHIVIAZIONE (artt.409 ss. C.p.p.) del TRIBUNALE di RIETI – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari relativamente al Procedimento Penale N.1593/13 R.G.N.R. – N.1239/17 R.G. GIP, datato 21/07/2017;

CONSIDERATO che nel corso della citata AUDIZIONE PERSONALE lo stesso sig. _____, ammetteva di essersi "... reso conto di aver sconfinato ...";

PRESO ATTO che con il Decreto di Archiviazione datato 21/07/2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Rieti Dott. Andrea FANELLI accertata l'intercorsa prescrizione, disponeva l'archiviazione del Proc. N.1239/17 R.G. GIP, fondando tale provvedimento sulla premessa che "... i reati contestati, aventi natura contravvenzionale, sono stati commessi in epoca antecedente il 14/04/2013 e che pertanto, il termine prescrizione di 4 anni è decorso alla data del 14/04/2017 ...";

PRESO ATTO che il percorso del fiume, notoriamente è soggetto a spostamenti naturali derivanti in primis dai movimenti delle acque nonché al deposito e consolidamento delle particelle di terreno distaccate da fondi e sponde poste a monte;

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto di Archiviazione datato 21/07/2017 il G.I.P. Dott. Andrea FANELLI, limitandosi ad accertare l'avvenuto decorso del termine prescrizione, non esaminava nel merito la vicenda;

VISTO il Decreto Sindacale n.01 del 02/01/2018 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale responsabile dell'Area Amministrativa (Area I);

VISTA la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: "*Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale*".

VISTA la Legge Regionale del Lazio n.39 del 28 Ottobre 2002, avente ad oggetto: "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*";

VISTO il Regolamento Regionale del Lazio n.7 del 18 Aprile 2005, avente ad oggetto: "*Regolamento di attuazione dell'art.36 della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*";

VISTA la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: "*Modifiche al sistema penale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016;

RITENUTO che nel corso dell'audizione personale del trasgressore effettuata il 23/04/2018, il sig. _____

- riconosceva di aver commesso il fatto e quindi di aver posto in essere la condotta oggetto di sanzione

- senza effettuare la preventiva verifica del limite metrico (dall'alveo del fiume) fino al quale poter operare e dunque accettando l'eventualità di effettuare il taglio e lo sbancamento anche oltre il termine consentito

DETERMINA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- di quantificare, considerata la sostanziale pregressa buona condotta del trasgressore e le circostanze nelle quali si è verificato il fatto, in complessivi € 1505,05 (millecinquecentocinque/05) la somma dovuta dal sig. _____ come sopra generalizzato, quale autore della violazione indicata in premessa, come di seguito calcolata:

DETTAGLIO	
<i>Sanzione Amministrativa (Minimo Edittale)</i>	€ 1342,78
<i>Maggiorazione per ritardato pagamento</i>	€ 134,27
<i>Spese di Accertamento / Notifica (Organo Verbalizzante)</i>	€ 14,00
<i>Spese di Procedimento / Notifica (Amministrazione Comunale)</i>	€ 14,00
TOTALE Complessivo da versare	€ 1505,05

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma complessiva di € 1505,05 (millecinquecentocinque/05) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione contestata, entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione del presente atto, secondo le seguenti modalità:

- € 1505,05 (millecinquecentocinque/05) in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n. 14979025 intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria – Via Salvatore Tommasi n.44 CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Agenzia INTESA S. PAOLO - Corso Umberto I, n.54 02012 AMATRICE (RI) Codice IBAN IT83 E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (9) (Titolarità dei Proventi) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli – SS4 SALARIA km 141+600 (già Via Salvatore Tommasi 44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, **entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data di effettuazione del pagamento**, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

- Che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati;
- Che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della L. n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla Legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata;
- Che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- Che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a ruolo secondo le disposizioni di legge;
- Che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli;
- **Che avverso il presente provvedimento, è ammessa l'impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Rieti (RI) entro gg.30 dalla notifica.**

DISPONE

che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, copia della presente, oltre ad essere notificata al trasgressore, verrà trasmessa al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione CARABINIERI “Parco” di Amatrice (RI) mediante spedizione di posta elettronica all’indirizzo *fri42614@pec.carabinieri.it*, al Gruppo CARABINIERI FORESTALI di Rieti mediante spedizione di posta elettronica all’indirizzo *cprieti@pec.forestale.carabinieri.it* ed alla REGIONE LAZIO – Area Tributi, Finanza e Federalismo – Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 00145 ROMA mediante spedizione di posta elettronica all’indirizzo *protocollo@regione.lazio.legalmail.it*.

ACCUMOLI,

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sara GIAMPRIETRI*

